



Regolamento R-25

Statistica del commercio estero

Basi legali, spiegazioni relative alle caratteristiche di rilevazione, regimi e controlli

I regolamenti sono disposizioni d'esecuzione del diritto doganale e dei disposti federali di natura non doganale e vengono pubblicati ai fini di un'applicazione uniforme del diritto.

Dai regolamenti non può essere desunto alcun diritto al di fuori delle disposizioni legali.

Nota: I link contrassegnati con un asterisco (*) possono essere consultati solo dai collaboratori dell'UDSC. Ciò vale per l'intero documento.

1	Introduzione / In generale.....	4
1.1	Basi legali	4
1.2	Compiti, pubblicazioni e prodotti della statistica del commercio estero	4
1.3	Principio di rilevazione	4
1.3.1	Commercio speciale.....	4
1.3.2	Territorio della rilevazione statistica	4
1.3.3	Oggetto della rilevazione statistica	4
2	Spiegazioni relative alle caratteristiche di rilevazione della statistica del commercio estero.....	6
2.1	Caratteristiche di rilevazione.....	6
2.1.1	Importatore	6
2.1.2	Destinatario.....	6
2.1.3	Esportatore/speditore.....	6
2.1.4	Paese.....	6
2.1.4.1	Paese d'origine.....	6
2.1.4.2	Paese di spedizione	6
2.1.4.3	Paese di destinazione	7
2.1.5	Codice dei Paesi	7
2.1.6	Imballaggio/mezzo di trasporto	7
2.1.7	Designazione della merce/testo della dichiarazione	7
2.1.8	Numero delle merci	8
2.1.8.1	Mascheramento statistico	8
2.1.8.2	Invii misti	9
2.1.8.2.1	Dichiarazione di invii misti in franchigia di dazio (importazione) o di invii misti all'esportazione	9
2.1.8.2.2	Attribuzione di unità di misura particolari (unità supplementari).....	9
2.1.9	Numeri convenzionali di statistica / elementi di controllo	10
2.1.10	Massa lorda	10
2.1.11	Quantità doganale.....	10
2.1.12	Massa netta	10
2.1.13	Unità di misura particolari (unità supplementari).....	11
2.1.13.1	Pesi unitari medi.....	11
2.1.14	Valore statistico.....	12
2.1.14.1	Valuta di fatturazione.....	12
2.1.14.2	Corso del cambio.....	12
2.1.14.3	Prezzi medi.....	13
2.1.14.3.1	Valori medi importazione e esportazione	13
2.1.14.4	Casi particolari.....	13
2.1.15	Mezzi di trasporto.....	15
2.1.16	Paese d'immatricolazione	16
2.1.17	Numero postale d'avviamento	16
2.1.18	Numero d'identificazione delle imprese (IDI)	17
2.2	Merci commerciali/non commerciali secondo l'elenco delle esclusioni	18
2.2.1	Merci commerciali	18
2.2.2	Merci non commerciali	18
2.2.2.1	Elenco delle esclusioni	19
2.2.2.1.1	Esclusioni secondo l'allegato V/Appendice del regolamento (UE) n. 2020/1197.....	19
2.2.2.1.2	Ulteriori esclusioni.....	21
2.2.3	Particolarità concernenti le merci commerciali e quelle non commerciali.....	24
2.2.3.1	Forniture di sostituzione e forniture successive	24
2.2.3.2	Merci di commissione e di consegna	24
2.2.3.3	Rifiuti	24
2.2.3.4	Rilevamento statistico di aerei	25
2.2.3.5	Rilevamento statistico di software/programmi per computer	25
2.2.3.6	Negozi in zona franca di tasse (tax-free-shop).....	26

2.2.3.7	Traffico turistico	27
2.2.3.8	Spese di montaggio e di sviluppo	27
2.2.4	Codici delle merci non commerciali (MNC).....	27
2.3	Consegna di giustificativi da parte dei livelli locali	28
3	Regimi e generi di traffico.....	29
3.1	In generale	29
3.2	Merci introdotte temporaneamente nel territorio doganale o asportate temporaneamente dal territorio doganale (regime di perfezionamento attivo/passivo, regime d'ammissione temporanea)	29
3.2.1	Regime di perfezionamento	29
3.2.2	Merci destinate alla/provenienti dalla riparazione	29
3.2.3	Regime di ammissione temporanea	30
3.3	Energia elettrica/teleriscaldamento	30
3.3.1	Raccolta centralizzata dei dati dell'energia elettrica (in MWh) da parte dell'UDSC	30
3.3.2	Raccolta centralizzata dei dati del teleriscaldamento (in MWh) da parte dell'UDSC	30
3.4	Traffico nella zona di confine e nelle zone franche	30
3.4.1	Traffico di mercato	31
3.4.2	Traffico rurale di confine.....	32
3.4.3	Traffico forestale nella zona di confine con la Francia	32
3.4.4	Altri traffici nella zona di confine che fruiscono della franchigia di dazio o di agevolazioni doganali.....	33
3.4.5	Prodotti del bestiame da alpeggio e da svernamento (passaggio transfrontaliero di animali per il pascolo)	34
3.4.6	Traffico di confine di piccole quantità di merci	34
3.4.7	Generi di traffico speciale del traffico nella zona limitrofa di confine	34
3.4.8	Traffico di merci con le zone franche dell'Alta Savoia e del Paese di Gex.....	35
3.5	Merci di ritorno e forniture sostitutive	36
3.6	Statistica del transito.....	36
4	Controlli, domande di chiarimento e correzioni.....	37
4.1	Controlli	37
4.2	Domande di chiarimento.....	37
4.3	Correzioni	37
4.3.1	Dichiarazione doganale elettronica all'importazione	37
4.3.2	Dichiarazione doganale elettronica all'esportazione	38
4.4	Infrazioni all'ordinanza sulla statistica del commercio estero (RS 632.14)	39

1 Introduzione / In generale

1.1 Basi legali

Diverse leggi e ordinanze nazionali nonché convenzioni internazionali rappresentano le basi legali per l'allestimento della statistica del commercio estero. [L'ordinanza sulla statistica del commercio estero](#) costituisce una base giuridica importante. Tutti i disposti legislativi e le convenzioni rilevanti sono elencati nella pagina sommaria del [sito Internet](#) delle base legale dell'UDSC.

1.2 Compiti, pubblicazioni e prodotti della statistica del commercio estero

Tutte le informazioni rilevanti sulla statistica del commercio estero svizzero sono disponibili sul seguente [sito web](#).

1.3 Principio di rilevazione

1.3.1 Commercio speciale

La statistica svizzera del commercio estero è allestita in base al **principio del commercio speciale**. Secondo quest'ultimo, l'importazione comprende tutte le merci che dopo l'imposizione sono in libera pratica. L'esportazione comprende le merci commerciali svizzere asportate dal territorio doganale.

Definizione di merci commerciali/non commerciali: vedi [cifra 2.2](#).

1.3.2 Territorio della rilevazione statistica

Il territorio considerato per la statistica del commercio estero coincide con il territorio doganale svizzero, ad eccezione dei depositi franchi doganali e dei depositi doganali aperti.

Il territorio doganale svizzero comprende la Svizzera, il Principato del Liechtenstein nonché l'enclave di Büsingen, i depositi franchi doganali come pure i depositi doganali aperti. Ne sono escluse le enclavi doganali svizzere di Samnaun e Sampuoir.

1.3.3 Oggetto della rilevazione statistica

I dati rilevanti sotto il profilo della statistica del commercio estero sono forniti dalle applicazioni doganali dell'UDSC e da altre fonti (p. es. commercianti di energia elettrica).

L'**importazione** comprende

- le merci immesse in libera pratica, incluse l'energia elettrica e le merci svizzere di ritorno;
- determinate merci dei seguenti generi di traffico nella zona di confine: traffico forestale nella zona di confine con la Francia ([cifra 3.4.3](#)), altri traffici nella zona di confine che fruiscono della franchigia di dazio o di agevolazioni doganali con la Francia, la Germania, l'Austria e l'Italia ([cifra 3.4.4](#)) e traffico di merci con le zone franche dell'Alta Savoia e del Paese di Gex ([cifra 3.4.8](#));
- l'acquisto di imbarcazioni e velivoli (al di fuori del territorio doganale svizzero) da parte di persone domiciliate o aziende con sede in Svizzera;
- tutte le merci del traffico di perfezionamento ad eccezione di quelle destinate alla riparazione o provenienti dalla riparazione;
- tutte le merci introdotte nel territorio doganale da depositi franchi doganali o depositi doganali aperti.

L'exportazione comprende

- le merci esportate, incluse l'energia elettrica e le merci estere di ritorno;
- le merci nazionalizzate, ossia le merci di origine estera importate nel territorio doganale e poi riportate all'estero non modificate o dopo essere state sottoposte a lavorazione;
- determinate merci dei seguenti generi di traffico nella zona di confine: traffico forestale nella zona di confine con la Francia ([cifra 3.4.3](#)), altri traffici nella zona di confine che fruiscono della franchigia di dazio o di agevolazioni doganali con la Francia, la Germania, l'Austria e l'Italia ([cifra 3.4.4](#)) e traffico di merci con le zone franche dell'Alta Savoia e del Paese di Gex ([cifra 3.4.8](#));
- tutte le merci introdotte nei depositi franchi doganali o nei depositi doganali aperti;
- la vendita di imbarcazioni e velivoli (al di fuori del territorio doganale svizzero) a persone domiciliate o aziende con sede all'estero;
- tutte le merci del traffico di perfezionamento ad eccezione di quelle destinate alla riparazione o provenienti dalla riparazione.

Merci non comprese nel commercio speciale:

- le merci non commerciali secondo la [cifra 2.2.2](#)
- le merci oggetto di procedure particolari, ad esempio:
 - merci provenienti o a destinazione di Samnaun e Sampuoir ([cifra 3.4.7](#));
 - determinati generi di traffico nella zona di confine: traffico di mercato ([cifra 3.4.1](#)), traffico rurale di confine ([cifra 3.4.2](#)), prodotti del bestiame da alpeggio e da svernamento (pascolo transfrontaliero, [cifra 3.4.5](#)) e traffico di confine di piccole quantità di merci che fruiscono della franchigia di dazio ([cifra 3.4.6](#));
 - merci commerciali in piccole quantità imposte occasionalmente nel traffico turistico mediante dichiarazione verbale o tramite l'applicazione «QuickZoll» ([cifra 1.2 D-102-40*](#));
 - esportazioni di piccole quantità di merce (meno di 100 kg) di valore insignificante (inferiore a fr. 1000), per le quali può essere compilata una dichiarazione doganale d'esportazione semplificata invece di quella elettronica o scritta ([cifra 1.2.3 R-10-10](#));
 - e-dec easy: dichiarazione doganale d'importazione semplificata per piccoli invii nella procedura DA (vedi [Internet UFDC: e-dec easy](#)).

2 Spiegazioni relative alle caratteristiche di rilevazione della statistica del commercio estero

2.1 Caratteristiche di rilevazione

2.1.1 Importatore

[Art. 6 cpv. 1 ordinanza sulla statistica del commercio estero](#)

2.1.2 Destinatario

[Art. 6 cpv. 1 ordinanza sulla statistica del commercio estero](#)

2.1.3 Esportatore/speditore

[Art. 6 cpv. 2 ordinanza sulla statistica del commercio estero](#)

2.1.4 Paese

[Art. 10 ordinanza sulla statistica del commercio estero](#)

2.1.4.1 Paese d'origine¹

[Art. 10 cpv. 2 ordinanza sulla statistica del commercio estero](#)

I dati pubblicati della statistica del commercio estero si basano sul Paese d'origine.

È considerato Paese d'origine quello nel quale la merce è stata interamente ottenuta o fabbricata oppure nel quale è stata effettuata l'ultima trasformazione sostanziale.

Nel caso di imposizioni all'aliquota preferenziale, esso corrisponde al Paese indicato come Paese d'origine nella prova dell'origine.

2.1.4.2 Paese di spedizione

[Art. 10 cpv. 3 ordinanza sulla statistica del commercio estero](#)

È considerato Paese di spedizione l'ultimo Paese a partire dal quale una merce è stata inviata direttamente in Svizzera, indipendentemente dal fatto che in questo Paese abbiano avuto luogo o meno transazioni commerciali o operazioni atte a modificarne lo statuo legale.

Casi speciali:

- Nel caso di imposizioni all'aliquota preferenziale per le quali deve essere rispettata la regola del trasporto diretto, come Paese di spedizione si deve indicare il Paese d'origine.

Dichiarazione del Paese di spedizione	
<u>Genere d'imposizione</u>	<u>Paese da dichiarare</u>
Imposizione normale	Ultimo Paese a partire dal quale la merce è stata inviata direttamente in Svizzera
Imposizione preferenziale <u>senza</u> trasporto diretto	Ultimo Paese a partire dal quale la merce è stata inviata direttamente in Svizzera

¹ Per i diamanti grezzi con tariffa doganale 7102.1000, 7102.2100 e 7102.3100 nonché per l'oro estratto con tariffa doganale 7108.1200, codice 911, il Paese di origine corrisponde sempre al Paese di estrazione.

Imposizione preferenziale <u>con</u> trasporto diretto	Secondo le disposizioni dell'accordo in vigore
--	--

2.1.4.3 Paese di destinazione

[Art. 10 cpv. 5 ordinanza sulla statistica del commercio estero](#)

Paese in cui la merce deve essere utilizzata o perfezionata.

2.1.5 Codice dei Paesi

[Art. 10 cpv. 5 ordinanza sulla statistica del commercio estero](#)

Nelle dichiarazioni doganali il Paese va indicato secondo il codice ISO alfa-2 dell'[elenco dei Paesi per la statistica del commercio estero della Svizzera](#) in Tares.

2.1.6 Imballaggio/mezzo di trasporto

- **Merci imballate**
Indicare riferimenti, numeri, quantità e genere dei colli.
- **Merci non imballate**
Indicare il numero di pezzi o «alla rinfusa».
- **Merci trasportate in contenitori**
Indicare il numero del contenitore.

2.1.7 Designazione della merce/testo della dichiarazione

[Art. 7 ordinanza sulla statistica del commercio estero](#)

La designazione tecnica o quella in uso nel commercio deve essere il più esatta possibile. Come tale s'intende una descrizione corrispondente, ad esempio, a quelle contenute in prospetti specifici, come *computer* (e non apparecchio elettronico), *viti per legno* (e non ferramenta). Nella maggior parte dei casi tale designazione è sufficiente anche per la classificazione tariffale. Spesso una designazione esatta della merce permette inoltre di semplificare il testo della dichiarazione, rendendo superflua una descrizione più estesa.

Se un invio contiene più merci della stessa voce di tariffa, è accettata anche l'indicazione del termine generico della rispettiva voce.

La dichiarazione doganale deve essere redatta in una lingua ufficiale della Confederazione (tedesco, francese o italiano) o in inglese.

Nei seguenti casi vanno indicate delle informazioni aggiuntive nel testo d'imposizione:

- **Rifiuti ([cifra 2.2.3.3](#))**
Indicare lo scopo d'impiego.

Esempio:
Per l'utilizzazione energetica, per l'utilizzazione materiale, per il deposito ecc.
- **Prodotti chimici (medicamenti, adesivi, insetticidi ecc.)**
Indicare la marca o la designazione di fantasia e il genere.
- **Importazione di carrelli elevatori, autoveicoli e roulotte**
Indicare la [marca e la chiave-marca](#) (elenco in Tares, Osservazioni); in e-dec Esportazione solo la marca.

- **Deposito pagato per le bottiglie ([cifra 2.1.14.4](#))**
Il deposito pagato per le bottiglie deve essere dichiarato separatamente.
- **Invii misti ([cifra 2.1.8.1](#))**
Osservazione «senza ripartizione».
- **Merci non commerciali**
Indicare il genere di merce non commerciale secondo l'elenco delle esclusioni ([cifra 2.2.2.1](#)).
- **Merci di ritorno**
Le merci di ritorno vanno indicate come tali nella dichiarazione.
- **Traffici speciali (p. es. traffico di perfezionamento o nella zona di confine) (indicazioni necessarie secondo la [cifra 3 segg.](#))**
- **Invii parziali ([cifra 2.1.13](#))**
Gli invii parziali devono essere indicati come tali e numerati (p. es. invio parziale «2/6» o «2 su 6»).
- **Derrate alimentari composte**
Indicare la marca o la designazione di fantasia e il genere.

2.1.8 Numero delle merci

[Art. 7 ordinanza sulla statistica del commercio estero](#)

Il numero delle merci per la statistica del commercio estero corrisponde alla voce di tariffa secondo [Tares](#) (tariffa doganale svizzera).

2.1.8.1 Mascheramento statistico

Se vi è il rischio che la pubblicazione dettagliata dei dati del commercio estero possa pregiudicare gravemente gli interessi svizzeri, su richiesta delle cerchie interessate è possibile «mascherare» i risultati del commercio estero ([art. 16 cpv. 2 OStat](#)). La richiesta deve essere trasmessa per scritto all'UDSC, sezione Informazioni statistiche, Taubenstrasse 16, 3003 Berna. Un mascheramento statistico può essere richiesto sia per le voci di tariffa che per le chiavi statistiche.

Mascheramento delle voci di tariffa

I risultati dichiarati alla voce di tariffa originale vengono raggruppati con altre voci di tariffa e pubblicati sotto una posizione fittizia denominata «transazioni confidenziali», alla fine del relativo capitolo della tariffa doganale (p. es. esportazione di bilance sensibili della VT 9016.0000 sotto 9099.9999). Le voci di tariffa delle transazioni confidenziali non sono visibili in Tares.

Mascheramento delle chiavi statistiche

Se una chiave di una voce di tariffa dev'essere mascherata, tutte le chiavi ad essa legate sono mascherate. I risultati sono pubblicati in funzione delle voci di tariffa.

I mascheramenti restano in vigore soltanto fino a quando le condizioni determinanti sono soddisfatte. Ogni anno l'UDSC valuta i risultati delle posizioni mascherate e, se necessario, decide l'abolizione del mascheramento.

2.1.8.2 Invii misti

Gli invii² che includono merci con voci di tariffa diverse possono essere dichiarati senza ripartizione – ossia secondo una sola voce di tariffa – se le merci non ripartite provengono dallo stesso Paese d'origine (importazione), o sono spedite nello stesso Paese di destinazione (esportazione), delle merci ripartite e non superano i limiti seguenti:

- valore statistico e massa netta per voce di tariffa:
→ 1000 franchi e 1000 kg oppure 1000 unità o 10 pezzi per il capitolo 91
- valore e massa netta complessiva delle merci non ripartite per invio:
→ complessivamente 5000 franchi e 5000 kg

La persona soggetta all'obbligo di dichiarazione appone, nel testo della dichiarazione, l'osservazione «senza ripartizione». Da questa semplificazione sono escluse le merci:

- assoggettate ad atti normativi di natura non fiscale (importazione/esportazione)
- con origine al di fuori dell'UE, dichiarate con merci di origine UE secondo la [cifra 2.3.4.1](#) (importazione)

Eventuali quantità supplementari (p. es. pezzi) vanno assegnate secondo la [cifra 2.3.8.1.3](#).

Se le summenzionate condizioni sono soddisfatte, le merci possono essere dichiarate senza ripartizione insieme ad altre merci di una voce di tariffa diversa, la cui aliquota di dazio deve essere **uguale o superiore** rispetto alle merci senza ripartizione.

2.1.8.2.1 Dichiarazione di invii misti in franchigia di dazio (importazione) o di invii misti all'esportazione

Le merci non ripartite vengono dichiarate insieme alle merci della voce di tariffa con il valore più alto.

2.1.8.2.2 Attribuzione di unità di misura particolari (unità supplementari)

- Le attribuzioni di unità di misura particolari devono essere effettuate solo in seno a gruppi di voci di tariffa comprendenti merci dello stesso genere. L'uguaglianza di genere si limita, di regola, alle voci di tariffa a quattro cifre.
- Nel caso di attribuzioni a gruppi di voci di tariffa che non comprendono merci dello stesso genere non viene applicata alcuna unità di misura particolare.

Esempio 1:

Attribuzione di unità di misura particolari. Calzature delle voci di tariffa 6402.1200–6402.9100: riprendere la quantità di paia.

Esempio 2:

Le sveglie della voce di tariffa 9105.1100 devono essere attribuite alle macchine fresatrici della voce di tariffa 8459.6130: non riprendere la quantità di sveglie.

² Dal punto di vista della statistica del commercio estero un invio corrisponde a una dichiarazione doganale.

Eccezioni:

- Uguaglianza di genere tra più voci di tariffa a quattro cifre
Nei capitoli 61 e 62 l'uguaglianza di genere può estendersi a più voci di tariffa a quattro cifre: ad esempio cappotti del capitolo 61 e cappotti del capitolo 62 o camicie (6105) e camicette (6106).
- Uguaglianza di genere tra voci di tariffa a sei cifre
Per alcune voci di tariffa dei capitoli 84 e 85 l'uguaglianza di genere deve essere limitata alla voce di tariffa a sei cifre: ad esempio per le macchine della voce di tariffa 8479.10 o della voce di tariffa 8479.60.

2.1.9 Numeri convenzionali di statistica / elementi di controllo

[Art. 16 cpv. 4 ordinanza sulla statistica del commercio estero](#)

I numeri convenzionali di statistica sono delle sottoclassificazioni della voce di tariffa, che servono a rafforzare la rappresentatività delle voci di tariffa aventi un ampio campo d'applicazione.

2.1.10 Massa lorda

[Art. 8 cpv. 1 ordinanza sulla statistica del commercio estero](#)

La massa lorda corrisponde al peso lordo. Essa è composta dal peso effettivo della merce e dal peso di tutti gli imballaggi, del materiale di riempimento e dei supporti.

Non fanno parte della massa lorda i mezzi di trasporto propriamente detti, quali i contenitori per il trasporto, i mezzi di trasporto ausiliari riutilizzabili (palette EUR), i dispositivi di ancoramento ecc. Ai sensi di una semplificazione, in occasione dell'esportazione l'Ufficio federale della dogana e della sicurezza dei confini accetta sia i documenti doganali nei quali l'indicazione del peso comprende questi mezzi ausiliari sia quelli nei quali tali mezzi non sono compresi. Importante è che a mano dei documenti si riesca a stabilire il peso dell'invio.

2.1.11 Quantità doganale

La quantità doganale è la quantità determinante per il calcolo dell'importo del dazio. A dipendenza della voce di tariffa e della preferenza (secondo Tares) sono possibili le seguenti quantità:

Aliquota per numero di unità supplementari (p. es. pezzo):	quantità doganale = unità supplementari
Aliquota per 100 kg peso lordo:	quantità doganale = massa lorda o peso netto + tara addizionale (art. 5 ordinanza sulla tara)
Aliquota per 100 kg massa netta:	quantità doganale = massa netta

Quando l'aliquota è stabilita per 100 kg, la quantità doganale dichiarata deve essere arrotondata ai 100 g seguenti ai sensi dell'[articolo 2 capoverso 3 LTD](#).

2.1.12 Massa netta

[Art. 8 cpv. 1 ordinanza sulla statistica del commercio estero](#)

La massa netta corrisponde al peso effettivo della merce, senza imballaggio, senza materiale di riempimento e senza supporto. Le scatole di conserva, le bottiglie, i tubi, le bobine, i supporti eccetera non ne fanno parte. Per le merci imballate va dichiarata la

quantità menzionata sugli imballaggi. La massa netta non deve essere confusa con il peso netto secondo l'articolo 1 capoverso 2 dell'[ordinanza sulla tara](#).

Prodotti alimentari in qualsiasi tipo di contenitore

I liquidi che servono esclusivamente a conservare la merce (p. es. salamoia, aceto) non fanno parte della massa netta, indipendentemente dal fatto che siano consumati con la merce imballata o no. Se invece il liquido contiene anche altri ingredienti oltre a quelli necessari alla conservazione (p. es. succo di frutta, salse) ed è parte integrante della pietanza, esso fa parte della massa netta.

Imposizione secondo il peso netto

All'atto dell'imposizione secondo il peso netto occorre dichiarare la massa netta.

Indicazione della massa netta

In generale la massa netta va indicata in chilogrammi con tre decimali dopo la virgola (p. es. 5 g = 0,005 kg, 50 g = 0,050 kg, 1100 g = 1,100 kg).

Elenco del peso medio degli animali per il calcolo della massa netta/lorda

Vedi [allegato I](#).

2.1.13 Unità di misura particolari (unità supplementari)

[Art. 5 cpv. 2](#) e [art. 8 cpv. 1 ordinanza sulla statistica del commercio estero](#)

Per determinate merci, invece della massa netta o in aggiunta a quest'ultima è necessario dichiarare unità particolari come pezzi, litri, metri o paia (vedi Tares, Mostra dettagli).

Se è richiesto il numero di pezzi, esso deve riferirsi ad articoli interi. Per le parti non sono necessarie indicazioni supplementari, a meno che ciò sia espressamente previsto (p. es. orologi). Per gli invii misti è applicabile la [cifra 2.3.8.1](#). Le merci trasportate allo stato smontato non sono considerate come parti e vanno dichiarate come unità intere.

Per gli invii parziali l'unità di misura particolare deve essere dichiarata una sola volta; ciò possibilmente all'atto della fornitura principale. Per gli altri invii parziali occorre indicare – per motivi tecnico-informatici – la cifra «0» nel rispettivo campo. Gli invii parziali devono essere menzionati come tali nella rubrica «Designazione della merce» (p. es. invio parziale «2/6» o «2 su 6»).

Una panoramica delle unità di misura particolari è a disposizione nell'[allegato II](#).

2.1.13.1 Pesì unitari medi

I pesi unitari medi sono i limiti di peso registrati nei dati fissi comuni e possono fornire indizi di una possibile dichiarazione errata (p. es. quantità statistica supplementare elevata errore segnalato con l'esame della plausibilità delle applicazioni per la dichiarazione doganale e-dec a causa del peso unitario medio troppo basso).

I pesi unitari medi vengono determinati solo per le voci di tariffa che richiedono una quantità statistica supplementare secondo la tariffa elettronica Tares oppure che presentano una graduazione del peso in Tares. Se il peso unitario medio in una voce di tariffa di una dichiarazione doganale non è rispettato, questo viene segnalato con l'esame della plausibilità e la persona soggetta all'obbligo di dichiarazione riceve un messaggio d'errore. La posizione può essere corretta oppure confermata con il codice di conferma (*) se i dati dichiarati sono esatti.

A seconda della voce di tariffa il calcolo si basa sui criteri seguenti:

- Voci di tariffa con quantità statistica supplementare:
Peso unitario medio = massa netta (kg) / quantità statistica supplementare
- Voci di tariffa con graduazione del peso in Tares:
Peso unitario medio secondo la tariffa doganale

Gli attuali pesi unitari medi figurano negli allegati [III](#) e [IV](#).

I dati vengono aggiornati annualmente (a febbraio).

2.1.14 Valore statistico

[Art. 9 ordinanza sulla statistica del commercio estero](#)

Il valore statistico deve essere indicato in franchi interi (i centesimi devono essere arrotondati verso il basso). Esso comprende il prezzo o il valore della merce al luogo di spedizione più le spese di trasporto, d'assicurazione e altre spese, dedotti i ribassi e gli sconti, fino al confine svizzero (senza i tributi all'importazione), vedi [R-69-03, cifra 5.5.1.](#)

Il valore statistico va distinto dal valore IVA, che serve quale base di calcolo per la riscossione dell'imposta sul valore aggiunto. Il valore IVA è formato dal prezzo o dal valore dei beni più le spese accessorie, come le spese di commissione, d'imballaggio, di trasporto e d'assicurazione fino al luogo di destinazione in territorio svizzero, aumentato dei tributi all'importazione senza IVA.

2.1.14.1 Valuta di fatturazione

La valuta di fatturazione va dichiarata sia all'importazione sia all'esportazione. Di seguito i codici previsti:

1. franco svizzero (CHF)
2. euro (EUR)
3. altre valute dell'UE (p. es. BGN, DKK)
4. dollaro americano (USD)
5. altre valute (p. es. GBP, JPY, CNY, CAD)

Se la dichiarazione doganale si riferisce a più fatture con valute differenti, occorre indicare il codice della valuta con il valore più elevato.

Esempio:

	<i>Valuta e codice</i>	<i>Valore in CHF</i>
<i>Fattura 1:</i>	<i>CHF → 1</i>	<i>1000.--</i>
<i>Fattura 2:</i>	<i>GBP → 5</i>	<i>500.--</i>
<i>Fattura 3:</i>	<i>CAD → 5</i>	<i>600.--</i>
<i>Dichiarazione:</i>	<i>altre valute (5)</i>	<i>2100.--</i>

Osservazione: il valore dell'invio deve sempre essere indicato in franchi svizzeri, indipendentemente dalla valuta di fatturazione dichiarata.

2.1.14.2 Corso del cambio

[Corso del cambio](#) (cifra 3 R-69-03)

Per la conversione in franchi svizzeri del prezzo in valuta estera è determinante il corso del cambio (vendita) dell'ultimo giorno di borsa prima della nascita dell'obbligo di pagare l'imposta. I singoli corsi sono disponibili elettronicamente in Internet alla rubrica Informazioni

doganali per ditte, [Corsi dei cambi \(vendita\)](#).

Per la conversione in caso di esportazione è possibile ricorrere anche ai corsi dei cambi seguenti:

- [corsi medi mensili](#) pubblicati dall'Amministrazione federale delle contribuzioni AFC ([OIVA; RS 641.201](#));
- un corso di cambio interno per le imprese facenti parte di un gruppo, alle seguenti condizioni:
 - l'impresa è registrata presso la unità Informazioni statistiche ([formulario d'avviso](#));
 - il corso di cambio applicato e tutta la documentazione relativa al suo calcolo vengono messi a disposizione, su richiesta, delle autorità doganali.

Un [repertorio delle imprese registrate](#)* è a disposizione per impiego interno all'Ufficio federale della dogana e della sicurezza dei confini.

2.1.14.3 Prezzi medi

I prezzi medi sono valori di riferimento utilizzati quando non sono fornite indicazioni attendibili sul valore statistico. A tale proposito consultare le istruzioni della [D-69-22](#)*.

2.1.14.3.1 Valori medi importazione e esportazione

Le attuali tabelle dei valori medi sono riportate negli allegati [V](#) e [VI](#) e si basano sui dati del commercio estero svizzero attualmente pubblicati (Swiss-Impex). Le tabelle vengono aggiornate ogni tre mesi (a febbraio, maggio, agosto e novembre).

2.1.14.4 Casi particolari

- **Imposizione all'importazione a seguito del regime di transito**
Va ripreso il valore statistico in franchi svizzeri dichiarato nella dichiarazione per il regime di transito.
- **Imposizione all'importazione a partire da deposito franco doganale**
Va dichiarato il valore determinante al momento dell'uscita dal deposito (valore della merce più costi di deposito).
- **Valore statistico per le bevande**
Per le bevande occorre tenere presente che il valore delle bottiglie, delle lattine e dei contenitori analoghi fa parte del valore statistico.
Per quanto concerne le bottiglie, è irrilevante che si tratti di bottiglie riutilizzabili o no. Per contro, il valore dei fusti e delle casse non è parte integrante del valore statistico.

Il deposito pagato per le bottiglie deve essere dichiarato separatamente nella rubrica «Designazione delle merci».

- **Leasing (caso particolare [leasing di aerei](#), cifra 11 R-69-02)**
Le disposizioni che seguono concernono esclusivamente le operazioni di leasing transfrontaliere. Si distingue tra leasing finanziario e noleggio.

Leasing finanziario:	di regola, trasferimento di proprietà (noleggio/acquisto). Il valore statistico della merce deve figurare nella statistica del commercio estero unitamente agli altri dati statistici. I costi del leasing (interessi, tasse) non fanno parte del valore statistico, dato che sono rilevati separatamente nella bilancia dei pagamenti.
Noleggio:	messa a disposizione di una merce in vista del suo impiego, per una durata determinata e dietro pagamento di una pigione, senza successivo trasferimento di proprietà. Se la durata dell'impiego temporaneo non supera i 24 mesi, le merci prese a nolo non sono rilevate nella statistica del commercio estero (elenco delle esclusioni, lett. c). Eccezione: Per aerei e navi non esiste un limite di tempo. Le merci con una durata dell'impiego inferiore a 24 mesi (aerei e navi senza limite di tempo) figurano nella bilancia dei pagamenti tra le altre prestazioni di servizio.

- **Fatture proforma**

Come tali s'intendono tutte le fatture che non hanno carattere definitivo o che non costituiscono la base di un credito da saldare (p. es. fatture stese unicamente per scopi doganali).

Una fattura proforma può essere stesa:

- nel traffico di perfezionamento
- per merce ceduta in base a un contratto di consegna o di commissione
- quando la fattura definitiva non è disponibile
- quando la fatturazione non è d'uso (invii di regali)
- per forniture tra società madre e società affiliate

Il calcolo e il controllo del valore statistico di merci corredate di fatture proforma si fondano sulle disposizioni generali di questa cifra. Le fatture proforma contengono spesso preziose indicazioni sul genere di operazione (merci di ritorno, merci destinate alla riparazione o provenienti dalla riparazione, forniture di sostituzione ecc.). Il trattamento delle merci commerciali/non commerciali così fatturate è spiegato alla [cifra 2.4](#).

- **Software**

Il valore statistico comprende il valore del programma, il valore del supporto di dati e eventuali diritti di licenza ([cifra 2.4.5.5](#)).

- **Invii di ditte di corriere**

Per le importazioni di invii di corriere, quale valore statistico deve essere dichiarato il valore determinante per l'IVA.

- **Traffico di perfezionamento, merci destinate alla riparazione o provenienti dalla riparazione, merci di ritorno**
Vedi [allegato VII](#) (importazione) o [allegato VIII](#) (esportazione).

- **Arnesi speciali**

Gli arnesi speciali acquistati o fabbricati appositamente per eseguire un ordine di fabbricazione sono considerati parte della fornitura dei beni costruiti con essi. È irrilevante che gli arnesi dopo l'esecuzione dell'ordine di fabbricazione siano consegnati o meno al destinatario della prestazione ([art. 31 OIVA](#)). Se i beni fabbricati con l'arnese speciale vengono esportati, l'esenzione dall'imposta (ai sensi dell'[art. 23 cpv. 2 n. 1 LIVA](#)) si applica all'arnese speciale, anche se rimane in Svizzera (vedi anche [Info IVA 04](#) cifra 4.2.4). Anche le spese per gli arnesi speciali sono parte integrante del valore statistico dei beni costruiti ed esportati e vanno indicate nella dichiarazione d'esportazione come fattore di prezzo. Questo vale a prescindere dal fatto che il produttore calcoli le spese nel prezzo, le indichi nella fattura come voce separata o metta separatamente in conto gli arnesi speciali.

Se le spese per gli arnesi speciali non sono incluse nel prezzo dell'articolo (fattura come articolo separato o fattura separata), questi devono essere indicati separatamente nella dichiarazione d'esportazione (ad esempio nella descrizione della merce).

Se i beni costruiti vengono esportati in più invii e il produttore fattura gli arnesi speciali separatamente (come importo separato o fattura separata), vi sono le seguenti possibilità:

- le spese per l'arnese speciale vengono suddivise sul valore statistico di ogni dichiarazione d'esportazione dei beni costruiti con tale arnese;
- al momento della prima dichiarazione d'esportazione, quindi dopo la fatturazione dell'arnese speciale, le spese per tale arnese vengono aggiunte al valore dei beni costruiti.

Se l'arnese speciale viene esportato dopo la conclusione dell'ordine di fabbricazione, il valore statistico corrisponde a quello di mercato (valore attuale) dell'arnese utilizzato, franco dogana svizzera. Le esportazioni di arnesi speciali devono sempre essere dichiarate come merce non commerciale.

2.1.15 Mezzi di trasporto

È considerato modo di trasporto il mezzo utilizzato in occasione del passaggio fisico del confine.

Possono essere utilizzati i seguenti modi di trasporto:

20	traffico ferroviario
30	traffico stradale
40	traffico aereo
70	pipeline
80	traffico per via d'acqua

90	propulsione propria
----	---------------------

Casi speciali:

- **Trasporto combinato strada–rotaia**
Se il passaggio del confine avviene per ferrovia, occorre indicare il codice del modo di trasporto previsto per il traffico ferroviario.
- **Carichi aerei vincolati a manifesto**
Per i carichi aerei vincolati a manifesto deve essere indicato il modo di trasporto utilizzato per il passaggio del confine. Se al momento dell'imposizione doganale il mezzo di trasporto non è noto, occorre indicare «Traffico aereo».
- **Pipeline (condotte)**
Sono considerate pipeline tutte le condotte installate in modo definitivo, indipendentemente dal fatto che servano per il trasporto di gas, petrolio, acqua, gas liquido eccetera.
Gli impianti fissi, come i nastri trasportatori per la sabbia, la ghiaia eccetera nonché le linee elettriche sono equiparati alle pipeline.
- **Trasferimento**
Il semplice trasferimento all'interno dell'area doganale per raggiungere il mezzo di trasporto previsto per il passaggio del confine non è preso in considerazione.
- **Propulsione propria**
Il modo di trasporto «propulsione propria» deve essere dichiarato per: i veicoli di ogni genere (stradali, aerei, ferroviari e per via d'acqua) che per essere imposti attraversano il confine doganale con la propria propulsione.

2.1.16 Paese d'immatricolazione

Nel traffico stradale la nazionalità del mezzo di trasporto deve essere indicata nelle apposite rubriche secondo il codice dei Paesi ISO alfa-2.

Se il veicolo trattore e il rimorchio sono muniti di targhe di controllo di Paesi diversi, va dichiarato il Paese indicato sulla targa di controllo del veicolo trattore.

Per i veicoli con targhe di controllo del Principato del Liechtenstein va inserito il codice ISO alfa-2 della Svizzera.

2.1.17 Numero postale d'avviamento

All'**importazione** il numero postale d'avviamento deve essere indicato secondo l'indirizzo del destinatario, mentre all'**esportazione** secondo l'indirizzo dell'esportatore (speditore). In caso di dichiarazioni doganali collettive con più destinatari va indicato il numero postale d'avviamento del destinatario cui è destinata la maggior quantità di merce. Per le merci, in particolare quelle di gran consumo, che non sono inviate all'indirizzo del destinatario ma in un altro luogo, ad esempio in un deposito, va indicato il numero postale d'avviamento di quest'ultimo.

Esempio:

Un invio contenente 2000 kg di prodotti chimici è dichiarato per l'imposizione definitiva all'importazione. L'importatore è la Chimie en Gros SA, 1204 Ginevra. La merce è tuttavia destinata alla filiale Grosschemie AG, 3186 Dürdingen.

Quale destinatario deve essere indicata la filiale di Dürdingen.

All'**esportazione** fa stato il numero postale d'avviamento del luogo di spedizione effettivo e non quello della sede aziendale. Se, per ragioni amministrative, una società vuol far figurare la sua sede nella dichiarazione d'esportazione, il numero postale d'avviamento e il luogo di spedizione effettivo devono essere indicati come c/o nell'ultima riga dell'indirizzo.

2.1.18 Numero d'identificazione delle imprese (IDI)

[Art. 6 ordinanza sulla statistica del commercio estero](#)

Il numero d'identificazione delle imprese ([IDI](#)) deve essere indicato nelle rubriche «Importatore» e «Destinatario» (e-dec Importazione) nonché nella rubrica «Speditore» (e-dec Esportazione e Passar) della dichiarazione doganale (vedi [Bollettino informativo IDI](#)).

Importante: nella rubrica «Speditore» si deve indicare l'IDI dell'esportatore (motivo: all'esportazione è disponibile unicamente una rubrica per l'indirizzo dell'esportatore/dello speditore).

L'IDI può essere consultato nel registro IDI (uid.admin.ch).

Eccezioni:

Se il luogo di destinazione/spedizione secondo la [cifra 2.3.17](#) non è identico all'indirizzo del destinatario/dell'esportatore, l'IDI e l'indirizzo del destinatario/dell'esportatore devono essere indicati come segue:

Importazione

Il destinatario finale non è conosciuto al momento della compilazione della dichiarazione doganale (p. es. fornitura di merci in un deposito):

- destinatario: indirizzo dell'importatore, indirizzo e NPA del primo luogo di destinazione come c/o nell'ultima riga dell'indirizzo
- IDI dell'importatore

Esempio:

*Versandhaus AG
8500 Frauenfeld
c/o Lager Ostschweiz
9000 St. Gallen*

IDI di Versandhaus AG, 8500 Frauenfeld

Il destinatario è conosciuto al momento della compilazione della dichiarazione doganale e il primo luogo di destinazione è un deposito, un cantiere, eccetera:

- destinatario: indirizzo del destinatario, indirizzo e NPA del primo luogo di destinazione come c/o nell'ultima riga dell'indirizzo)
- IDI del destinatario, se esiste, altrimenti l'IDI dell'importatore

*Esempio:
Beuret Constructions
2800 Delémont
c/o Dépôt Central
2560 Nidau*

IDI di Beuret Constructions, 2800 Delémont

Diversi destinatari (dichiarazione doganale collettiva):

- destinatario: indirizzo del destinatario al quale è destinata la quantità più grande di merce (peso lordo)
- IDI del destinatario al quale è destinata la quantità più grande di merce

*Esempio:
Diversi destinatari
Totosport SA
6900 Lugano*

IDI di Totosport SA, 6900 Lugano

Esportazione

Esportazioni di merci a partire da un deposito:

- mittente: indirizzo dell'esportatore, indirizzo del deposito e NPA del luogo di spedizione effettiva come c/o nell'ultima riga dell'indirizzo)
- IDI dell'esportatore

*Esempio:
Robert-Pharma SA
Route de Genève 3, 1260 Nyon
c/o Lager Muttenz
4132 Muttenz*

IDI di Robert-Pharma SA, 1260 Nyon

2.2 Merci commerciali/non commerciali secondo l'elenco delle esclusioni

2.2.1 Merci commerciali

Tutte le merci imposte all'importazione o all'esportazione che non figurano esplicitamente nell'elenco delle esclusioni sono considerate merci commerciali e sono riprese nella statistica del commercio estero.

2.2.2 Merci non commerciali

Sono considerate merci non commerciali le merci che figurano nell'elenco delle esclusioni. Queste merci sono escluse dalla statistica del commercio estero.

Le merci non commerciali devono essere contrassegnate come tali. Il motivo deve essere indicato con una parola chiave nel testo della dichiarazione (parole chiave secondo la [cifra 2.4.3](#)).

2.2.2.1 Elenco delle esclusioni

L'elenco delle merci e dei movimenti esclusi dalla statistica del commercio estero si fonda sulle direttive dell'UE e dell'ONU. Esso consta di due parti:

- le merci e i movimenti esclusi dalla statistica del commercio estero secondo l'allegato V/Appendice del [regolamento \(UE\) n. 2020/1197](#);
- le merci e i movimenti esclusi in base alle direttive dell'UE, dell'ONU o alla prassi nazionale.

Le esclusioni si applicano sia all'importazione che all'esportazione.

2.2.2.1.1 Esclusioni secondo l'allegato V/Appendice del regolamento (UE) n. 2020/1197

Spiegazioni:

- la numerazione e le denominazioni contenute nel regolamento dell'UE sono riprese in **grassetto**;
- le aggiunte e le precisazioni nazionali sono indicate in *corsivo* subito dopo il testo dell'UE;
- la prassi in uso in Svizzera è riportata all'interno di riquadri quando diverge dalle direttive dell'UE.

Nel quadro dell'accordo bilaterale, il [regolamento \(UE\) n. 2020/1197](#) si applica alla statistica del commercio estero della Svizzera. L'allegato V/Appendice del regolamento definisce le esclusioni di cui ai punti a)–k).

a) Oro detto monetario;

Merci della VT 7108.2000

L'oro, l'argento e le monete delle VT 7106.9100, 7108.1200, 7118.1000, 7118.9010, 7118.9020 e 7118.9030 devono essere dichiarati come merci commerciali.

b) strumenti di pagamento aventi corso legale e valori, compresi i pagamenti per servizi quali l'affrancatura, le imposte o i canoni;

Banconote, assegni, azioni, obbligazioni, fascette per scopi fiscali eccetera aventi corso legale; valori postali per l'affrancatura, al massimo al valore facciale.

Le ristampe vanno per contro rilevate.

c) merci destinate ad un uso temporaneo o dopo tale uso (ad esempio locazioni, prestiti, leasing operativi), purché siano rispettate cumulativamente le seguenti condizioni:

- non è prevista né è stata effettuata alcuna lavorazione,
- la durata prevista dell'uso temporaneo non è stata o non sarà superiore a 24 mesi,

- **non è stato effettuato alcun cambio di proprietà né si prevede che avvenga;**

Ne fanno parte:

- *il leasing operativo (noleggio); la durata dell'uso temporaneo non è pertinente per gli aerei e le navi, vedi [cifra 2.3.14.4](#)*
- *la merce in locazione o prestito;*
- *l'equipaggiamento professionale e il materiale aziendale, reimportati o riesportati dopo l'uso temporaneo.*

Deve essere riconoscibile come leasing finanziario. Il leasing di aerei costituisce un caso particolare (vedi [cifra 2.4.5.4.](#)).

d) merci che circolano tra:

- **lo Stato membro e le sue zone franche territoriali in altri paesi terzi, e**
- **lo Stato membro di accoglienza e le zone franche territoriali di altri paesi terzi o di organizzazioni internazionali.**

Le zone franche territoriali comprendono le ambasciate, i consolati, le basi militari e le basi di ricerca che si trovano al di fuori del territorio del Paese d'origine.

Merci che beneficiano dell'immunità diplomatica e consolare o simile;

Ne fanno parte:

- *gli effetti di diplomatici;*
- *gli oggetti di equipaggiamento per ambasciate svizzere all'estero, esportati mediante corriere diplomatico per ordine del DFAE;*
- *le merci destinate all'uso ufficiale di missioni permanenti presso organizzazioni internazionali aventi la loro sede in Svizzera o all'estero (vedi [Allegato IV dal D-18-01](#))*;*
- *le merci destinate all'uso o al consumo da parte di un capo di Stato estero durante il suo soggiorno in Svizzera;*
- *le merci destinate agli impieghi dell'Esercito svizzero all'estero (truppe di pace svizzere sotto il comando dell'ONU come caschi blu, Swisscoy ecc.).*

e) beni che veicolano informazioni personalizzate, software compreso;

Ne fanno parte:

- *i software individuali (ovvero realizzati in base alle esigenze dei clienti, nessun prodotto standardizzato).*

Vanno per contro rilevati i software standard varcanti il confine. Si tratta di prodotti concepiti e commercializzati per un ampio pubblico.

f) Software e dati scaricati da Internet;

g) beni forniti a titolo gratuito che non siano oggetto di transazioni commerciali³, sempre che siano movimentati unicamente al fine di predisporre o favorire una transazione commerciale successiva, illustrando le caratteristiche di beni o servizi, ad esempio:

- **materiale pubblicitario;**
- **campioni commerciali;**

Ne fanno parte:

- *i listini dei prezzi, le istruzioni per l'uso e i manuali tecnici;*
- *le merci per prove e test, i campioni di merci e i campionari.*

h) beni destinati a essere riparati e dopo la riparazione, i pezzi di ricambio inclusi nella riparazione e i pezzi difettosi sostituiti;

La riparazione di un bene consiste nel ripristino della sua funzione o condizione originaria senza alterarne la natura.

Vanno per contro rilevati i beni posti sotto il regime di perfezionamento e le merci di ritorno.

i) mezzi di trasporto che si spostano durante il loro funzionamento, compresi i mezzi di lancio di veicoli spaziali al momento del lancio;

j) beni dichiarati oralmente alle autorità doganali, sia di natura commerciale, purché il loro valore non superi la soglia statistica di 1000 franchi o 1000 chilogrammi, sia di natura non commerciale;

Ne fanno anche parte le merci dichiarate, per scritto o elettronicamente, in maniera semplificata (p. es. con la voce di tariffa 9999.9999).

k) beni immessi in libera pratica dopo essere posti sotto il regime doganale del perfezionamento attivo o della trasformazione sotto controllo doganale.

l) Giornali e riviste in abbonamento.

2.2.2.1.2 Ulteriori esclusioni⁴

Le esclusioni sottostanti si fondano sulle direttive dell'ONU, oppure dipendono dalla prassi nazionale.

m) materiale, provviste e oggetti da viaggio, compresi gli articoli sportivi, destinati ad uso e consumo personale che accompagnano, precedono o seguono il viaggiatore;

³ Vi è transazione commerciale in caso di attività professionale o d'affari a scopo di lucro per la quale viene effettuato o è previsto un pagamento oppure un altro genere di conteggio.

⁴ Le merci qui menzionate non possono essere oggetto di una transazione commerciale.

- n) **corredi nuziali, masserizie di trasloco oppure oggetti ereditati nonché le suppellettili domestiche usate destinate all'arredamento di un'abitazione secondaria; equipaggiamento, materiale didattico ed effetti di uso domestico di studenti;**
- o) **bare, urne funerarie, accessori funebri e oggetti destinati alla manutenzione e all'ornamento di sepolture e monumenti funebri;**
- p) **ordini, onorificenze, premi d'onore, medaglie e oggetti ricordo;**
- q) **prodotti farmaceutici utilizzati in occasione di manifestazioni sportive internazionali, destinati all'uso personale oppure all'interno di un'associazione o di una squadra;**
- r) **invii di regali;**
- s) **piani di costruzione, manoscritti, documenti commerciali;**
- t) **francobolli della voce di tariffa 9704, tuttavia soltanto se destinati all'ammissione temporanea o provenienti da tale regime oppure se destinati allo scambio, compresi i relativi album;**
- u) **container e contenitori per il trasporto riutilizzabili;**
- v) **soccorsi di urgenza a regioni sinistrate;**

Ne fanno parte:

- *i beni umanitari di soccorso, sempre che si tratti di donazioni e forniture gratuite da parte di enti assistenziali, comprendenti merci di diverso genere (p. es. derrate alimentari, tessili, calzature, giocattoli ecc.) per le quali, secondo la voce di tariffa rilevante, non esistono specifiche indicazioni di peso e di valore.*

Vanno per contro rilevati:

- le merci destinate all'aiuto umanitario per programmi di enti assistenziali pubblici o privati;
- le forniture di beni nuovi o usati con valore d'investimento (p. es. veicoli, macchine, edifici prefabbricati);
- gli invii di merci di un solo genere (p. es. latte in polvere, vestiti usati, animali, medicinali);
- gli invii di beni umanitari di soccorso (donazioni e forniture gratuite) da parte di enti assistenziali, comprendenti merci di diverso genere per le quali, secondo la voce di tariffa rilevante, esistono specifiche indicazioni di peso (unità supplementari) e di valore.

- w) **merci oggetto di traffici non commerciali tra persone fisiche residenti nelle zone periferiche (traffico di confine); prodotti ottenuti da agricoltori su terreni situati all'esterno, ma in prossimità, del territorio statistico nel quale ha sede la loro azienda.**

Ne fanno parte:

- *il traffico rurale di confine;*

- *i prodotti del bestiame da alpeggio e svernamento;*
- *il traffico di mercato;*
- *il traffico di confine di piccole quantità di merci.*

Vanno per contro rilevati:

- il traffico forestale di confine con la Francia;
- il traffico di merci con le zone franche dell'Alta Savoia e del Paese di Gex;
- gli altri traffici di confine che beneficiano della franchigia di dazio o di agevolazioni doganali.

x) provviste per ristoranti di bordo e merci da o per negozi in zona franca di tasse svizzeri;

Vanno per contro rilevate:

- le merci per i servizi di bordo ([cifra 2.2.2.16 D-16*](#)) per compagnie aeree, acquistate all'estero da compagnie svizzere o acquistate in Svizzera da compagnie estere;
- le merci per i negozi in zona franca di tasse esteri (compreso l'aeroporto di Basilea-Mulhouse).

y) merci diventate inutilizzabili o merci non utilizzabili commercialmente;

Ne fanno parte:

- *i rifiuti non riciclabili destinati allo smaltimento mediante distruzione, deposito definitivo o altre operazioni. Il flusso dei beni e quello finanziario (costi dello smaltimento) scorrono pertanto nella medesima direzione.*

Vanno per contro rilevati i rifiuti riciclabili. Essi sono infatti utilizzati come materie prime secondarie (fabbricazione di nuovi prodotti, utilizzazione dell'energia).

z) oggetti in circolazione nell'ambito dell'assistenza amministrativa o giudiziaria e della cooperazione con altri Stati;

Ne fanno parte:

- *le merci importate o esportate nell'ambito dell'assistenza amministrativa o giudiziaria (procedimenti giudiziari volti a chiarire fattispecie penali), come le merci sequestrate di qualsiasi genere (dai laptop alle autovetture);*
- *gli oggetti di servizio che servono alle autorità;*
- *il materiale edile, i mezzi d'esercizio e gli altri oggetti di servizio per allacciamenti e installazioni ferroviarie, impianti doganali e postali spostati;*
- *il materiale edile e i mezzi d'esercizio per la riparazione di dighe, centrali elettriche, ponti, strade e altre opere, edificati, gestiti o utilizzati da entrambe le parti del confine doganale; in linea di massima, gli aspetti inerenti al diritto doganale sono disciplinati in un accordo internazionale separato.*

2.2.3 Particolarità concernenti le merci commerciali e quelle non commerciali

2.2.3.1 Forniture di sostituzione e forniture successive

Le forniture di sostituzione e le forniture successive che completano la fornitura principale devono essere rilevate, sempre che non si tratti di merci incluse nell'elenco delle esclusioni, indipendentemente dal fatto che siano fatturate o no.

2.2.3.2 Merci di commissione e di consegna

Le importazioni e le esportazioni di

- **merci di commissione** (merci del committente riprese dal commissionario, vendute e fatturate da quest'ultimo) oppure
- **merci di consegna** (forniture di merci in un deposito di consegna)

devono essere dichiarate come merci commerciali, mentre le forniture di ritorno sono considerate merci di ritorno.

2.2.3.3 Rifiuti

(Elenco delle esclusioni, [cifra 2.2.2.1.2](#) y)

Definizione

Rifiuti riciclabili:

servono da materie prime secondarie per la fabbricazione di nuove merci (utilizzo della materia). Rientrano in tale gruppo anche i rifiuti urbani, i residui non metallici della frantumazione (fluff) e diversi oggetti usati da bruciare, come pneumatici, legno eccetera, i quali durante la distruzione producono energia (utilizzo dell'energia).

Rifiuti non riciclabili:

Il passaggio del confine avviene innanzitutto a fini di smaltimento, sia mediante deposito definitivo sia mediante altre operazioni. La particolarità di queste merci è che all'atto del passaggio del confine esse non hanno alcun valore commerciale in senso proprio. La loro eliminazione comporta, anzi, dei costi (valore negativo). Le merci e il flusso finanziario scorrono pertanto nella stessa direzione.

Trattamento

Rifiuti riciclabili:

- imposizione secondo le prescrizioni generali;
- sempre come merci commerciali (anche in caso di valore negativo);
- valore statistico: se l'accertamento del valore richiede un onere lavorativo sproporzionato, se il prezzo di mercato è sceso a zero oppure se i rifiuti riciclabili presentano un valore negativo, occorre dichiarare un valore simbolico di 1 franco per invio. Negli altri casi il valore è determinato secondo le prescrizioni generali ([cifra 2.3.14](#)).

Rifiuti non riciclabili:

- imposizione secondo le prescrizioni generali;

- merci non commerciali;
- valore statistico: importo (valore negativo) che il fornitore della merce deve pagare al destinatario per lo smaltimento della stessa.

2.2.3.4 Rilevamento statistico di aerei

Acquisto, vendita, leasing finanziario:

L'importazione di aerei da parte di compagnie aeree con sede in Svizzera va rilevata dal punto di vista della statistica del commercio estero (vedi [cifra 2.3.14.4](#)) indipendentemente dal fatto che gli aerei vengano acquistati/venduti o in leasing (solo leasing finanziario). A tale riguardo è irrilevante se le imprese di leasing hanno sede in Svizzera o all'estero. Questi aerei devono essere rilevati all'esportazione in caso di successiva vendita all'estero o di restituzione a causa della scadenza del contratto.

Noleggio:

Gli aerei noleggiati per impiego non devono essere rilevati dal punto di vista della statistica del commercio estero, né all'importazione né all'esportazione (vedi [cifra 2.3.14.4](#)).

Manutenzione:

Gli aerei (nonché i loro motori) importati temporaneamente a fini di manutenzione (revisione, riparazione), con o senza autorizzazione, devono essere dichiarati come merce non commerciale (riparazione) sia all'importazione sia alla riesportazione.

Perfezionamento:

Gli aerei importati temporaneamente a chiari fini di perfezionamento (p. es. equipaggiamento interno) vanno imposti come merci commerciali (senza autorizzazione = procedura normale; con autorizzazione = regime di perfezionamento).

2.2.3.5 Rilevamento statistico di software/programmi per computer

(Elenco delle esclusioni, [cifra 2.2.2.1.1](#) e)

Definizione

Software standard:

Tale categoria comprende i prodotti software creati e offerti a una più ampia cerchia di acquirenti. La loro commercializzazione può avvenire senza che vi sia un contatto personale tra il produttore e l'acquirente.

Software individuale:

Si tratta di un software sviluppato per un singolo cliente, nell'ambito di una prestazione specifica.

Distinzione tra software standard e software individuale:

- se un software standard è stato ampiamente individualizzato a favore di un cliente particolare, va trattato come software individuale;

- i pacchetti di programmi integrati in un sistema di software su richiesta di un cliente (p. es. per contabilità, acquisto, vendita o finanze) sono ancora considerati software standard.

Diritti di licenza:

L'utilizzazione di software è in parte legata al pagamento di diritti di licenza, in particolare alla concessione del diritto d'installare il software su più computer.

Trattamento statistico

Software standard:

- merce commerciale;
- valore statistico: valore del programma franco frontiera svizzera incluso il valore del supporto di dati.

Software individuale:

- merce non commerciale;
- valore statistico: valore del programma franco frontiera svizzera incluso il valore del supporto di dati, se noto al momento dell'imposizione doganale. In caso contrario deve essere dichiarato un valore statistico di 1 franco.

Diritti di licenza:

- Di principio i diritti di licenza sono parte integrante del valore statistico e devono essere aggiunti al valore della merce commercializzata. Per le licenze utilizzate da più utenti occorre aggiungere l'intera controprestazione convenuta contrattualmente. Deve essere aggiunta l'effettiva tassa da pagare, sempre che sia nota al momento dell'imposizione. Se la durata del contratto è indefinita e pluriennale, nel valore statistico va inclusa esclusivamente la tassa dovuta per l'anno dell'imposizione.
- Le tasse pagate per le licenze concesse a posteriori nonché gli aggiornamenti gratuiti e i complementi dei programmi non vanno invece rilevati nella statistica del commercio estero. Licenze sotto forma di etichetta sono equiparate ai valori aventi corso legale secondo l'elenco delle esclusioni, [cifra 2.2.2.1.1 b](#)).

Valori medi:

I valori medi dei software sono disponibili alla rubrica relativa al [valore dei software](#)* (a scopo di servizio).

2.2.3.6 Negozi in zona franca di tasse (tax-free-shop)

Esportazione di merci in un negozio in zona franca di tasse:

- Aeroporti svizzeri (Zurigo e Ginevra) = **merci non commerciali**; indicare «CH» come Paese di destinazione.
- Altri aeroporti (compreso quello di Basilea-Mulhouse) = **merci commerciali**. Il Paese di destinazione è il Paese in cui si trova il negozio, se noto. In caso contrario indicare il primo Paese in cui è portata la merce (p. es. deposito in Germania). Samnaun: codice «Traffico nella zona di confine» (domain 28) = «Samnaun» (valore 66).

- Annotazione «negozi in zona franca di tasse» oppure «boutique hors taxes» nel campo designazione della merce.

2.2.3.7 Traffico turistico

- Merci del traffico turistico (merci private) ([cifra 7.2 D-102-10*](#))

Per le merci del traffico turistico è sufficiente la dichiarazione verbale, anche se si tratta di imposizioni secondo la tariffa d'uso delle dogane; tali merci non sono rilevate nella statistica del commercio estero. Sono escluse le merci secondo la [cifra 3.1.1 D-102-20](#), che devono essere dichiarate elettronicamente. Queste ultime devono essere dichiarate come merci commerciali, sempre che non siano indicate nell'[elenco delle esclusioni](#).*

- Merci commerciali (del traffico turistico) ([cifra 7.3 D-102-10*](#))

Le merci commerciali devono essere dichiarate elettronicamente.

Eccezioni:

vedi [cifra 1.2 D-102-40*](#); e le parti di automobili montate all'estero, indipendentemente dall'ampiezza e dal valore.

Le merci commerciali dichiarate verbalmente non possono essere valutate dal punto di vista statistico e non sono comprese nel commercio speciale ([cifra. 2.1.3](#))

2.2.3.8 Spese di montaggio e di sviluppo

Si distinguono i seguenti casi:

- Le spese di montaggio o di sviluppo sono note e fatturate al momento dell'imposizione della merce: esse sono parte integrante del valore statistico.
- Le spese di montaggio o di sviluppo non sono dichiarate con la merce (dichiarazione doganale soltanto per queste spese o con documenti commerciali): merce non commerciale.

2.2.4 Codici delle merci non commerciali (MNC)

Definizione di merci non commerciali

Sono considerate merci non commerciali le merci che non rientrano nella statistica del commercio estero secondo l'elenco delle esclusioni ([cifra 2.4.4](#)).

Indicazione delle merci non commerciali nelle dichiarazioni doganali

Dichiarazione d'importazione:

e-dec Importazione, e-dec web Importazione	=	campo merce commerciale	No
--	---	-------------------------	----

Dichiarazione d'esportazione:

Dichiarazione d'esportazione Passar	=	campo CM	No
--	---	----------	----

e-dec Esportazione, e-dec web Esportazione	=	campo merce commerciale	No
---	---	-------------------------	----

2.3 Consegna di giustificativi da parte dei livelli locali

La panoramica comprende:

- gli esemplari per la statistica del commercio estero rilevati a livello centrale (ai sensi dell'[art. 21 OD-UDSC](#));
- gli esemplari per la statistica del commercio estero a scopi di controllo.

I moduli riportati nell'elenco qui appresso devono essere trasmessi per posta o per [via elettronica](#) a S Merce:

Panoramica degli esemplari da consegnare

Mod.	Direzione del traffico	Esemplare	Spiegazione	Destinatario	Osservazione
11.32	Importazione	B	Dichiarazione per l'importazione in franchigia di dazio ai sensi dell'art. 8 LD	S Merce	
11.36	Importazione	B	Dichiarazione per l'importazione di materiale bellico in franchigia di dazio ai sensi dell'art. 8 cpv. 2 lett. m LD	S Merce	
11.71	Importazione	C	Dichiarazione per il perfezionamento attivo – non riscossione semplificata	S Merce	
11.86	Esportazione	B	Dichiarazione per il perfezionamento attivo – non riscossione semplificata/conclusione	S Merce	

3 Regimi e generi di traffico

3.1 In generale

Per i singoli generi di traffico di norma valgono le prescrizioni del [R-10/D-10*](#) (procedure doganali) e della [D-16*](#) (generi di traffico). La procedura per la dichiarazione collettiva periodica è stabilita nel [R-10-22](#).

Nelle seguenti spiegazioni sono riportate solo definizioni, processi e complementi specifici supplementari per il rilevamento corretto dei dati rilevanti per la statistica del commercio estero. Per le prescrizioni generali si rimanda ai relativi disposizioni e regolamenti di servizio.

Tutti i moduli che devono essere valutati ai fini della statistica del commercio estero sono indicati nominativamente alla [cifra 2.6](#).

3.2 Merci introdotte temporaneamente nel territorio doganale o asportate temporaneamente dal territorio doganale (regime di perfezionamento attivo/passivo, regime d'ammissione temporanea)

L'introduzione e l'asportazione temporanea consentono la franchigia doganale/l'agevolazione doganale per le merci che vengono introdotte nel territorio doganale o asportate dallo stesso per il perfezionamento (lavorazione, trasformazione, riparazione) o per altri usi. I diversi regimi, le basi legali, i termini e le definizioni sono descritti nei [R-10-60](#), [R-10-70](#) e [R-10-80](#).

Per motivi di ordine economico l'introduzione o l'asportazione temporanea deve essere valutata secondo vari criteri quali, ad esempio, il genere di traffico, lo scopo dell'ammissione temporanea, il genere di perfezionamento e via di seguito. Il genere delle merci introdotte o asportate temporaneamente deve essere indicato in modo preciso (perfezionamento, riparazione ecc.).

3.2.1 Regime di perfezionamento

I termini, le basi legali, i regimi e le definizioni sono descritti nel [R-10-70](#) (perfezionamento attivo) e nel [R-10-80](#) (perfezionamento passivo).

Nel traffico di perfezionamento si distinguono la direzione del traffico (**attivo o passivo**), il tipo di procedura (**ordinaria o semplificata**), il genere di perfezionamento (**proprio o a cottimo**) e il tipo di conteggio (**regime di non riscossione o di restituzione**).

Ai sensi delle prescrizioni internazionali, le merci destinate alla/provenienti dalla riparazione sono considerate non commerciali (elenco delle esclusioni, [cifra 2.4](#)). L'imposizione di tali merci è illustrata alla [cifra 3.2.2](#).

3.2.2 Merci destinate alla/provenienti dalla riparazione

La riparazione è considerata un perfezionamento ai sensi della LD ([art. 12 cpv. 1](#) / [art. 13 cpv. 1](#)) e non costituisce un regime doganale ammesso ([art. 47](#)). Le merci destinate alla/provenienti dalla riparazione devono essere dichiarate in un regime doganale ammesso ai sensi degli articoli di legge summenzionati. In particolare «Immissione in libera pratica», «Esportazione» oppure «Perfezionamento attivo/passivo». In e-dec, la riparazione deve essere dichiarata per mezzo del campo «Riparazione» e può essere combinata con tutti i tipi di imposizione, ad eccezione di «merce di ritorno».

La riparazione deve essere imposta come merce non commerciale (vedi elenco delle esclusioni, [cifra 2.4.4](#)) e quindi non considerata nella statistica del commercio estero. Vedi anche esempi sull'imposizione in casi speciali e-dec [Importazione](#) ed [Esportazione](#).

3.2.3 Regime di ammissione temporanea

Le disposizioni sono illustrate nel [R-10-60](#).

Esempi di casi: vedi [capitolo 3 R-10-60](#).

3.3 Energia elettrica/teleriscaldamento

3.3.1 Raccolta centralizzata dei dati dell'energia elettrica (in MWh) da parte dell'UDSC

Ogni mese l'UDSC rileva i dati statistici del commercio estero di energia elettrica direttamente presso le aziende elettriche. I dati definitivi (somme mensili) per ogni azienda sono a disposizione dell'UDSC in forma elettronica solo uno o due mesi dopo il mese di riferimento. Per tale ragione e fino a quando non sono disponibili i dati mensili effettivi, l'UDSC fa una stima mensile dei risultati attuali delle esportazioni e delle importazioni (previsione a breve termine). Nella banca dati dettagliata l'UDSC aggiorna mensilmente tali stime e, retroattivamente, anche i risultati effettivi.

Si distingue tra:

Corrente ad alta tensione (notifiche delle aziende elettriche)	VT 2716.0000 n. conv. 911
Corrente a bassa tensione (notifiche degli uffici di servizio (LL))	VT 2716.0000 n. conv. 912

3.3.2 Raccolta centralizzata dei dati del teleriscaldamento (in MWh) da parte dell'UDSC

Per «teleriscaldamento» si intende il trasporto di energia termica attraverso una rete di condutture isolate termicamente e prevalentemente interrato.

Il calore è trasportato agli utenti attraverso l'acqua (allo stato liquido o sotto forma di vapore) in condutture isolate e viene usato per il riscaldamento o per riscaldare l'acqua non potabile. L'acqua così raffreddata è riportata alla centrale termica, dove viene nuovamente riscaldata. L'acqua è utilizzata esclusivamente come mezzo di trasporto e non va quindi considerata una merce commerciale.

Teleriscaldamento	VT 2716.0000 n. conv. 913
-------------------	---------------------------

3.4 Traffico nella zona di confine e nelle zone franche

In generale

Nel quadro del traffico nella zona di confine che fruisce della franchigia di dazio o di agevolazioni doganali va fatta una distinzione tra;

- il traffico di mercato;
- il traffico rurale di confine;
- il traffico forestale di confine con la Francia;
- gli altri traffici nella zona di confine che fruiscono della franchigia di dazio o di agevolazioni doganali;

- i prodotti del bestiame da alpeggio e da svernamento (o prodotti del passaggio transfrontaliero di animali per il pascolo);
- il traffico di confine di piccole quantità di merci ammesse in franchigia;
- i generi di traffico speciale del traffico nella zona limitrofa di confine;
- il traffico di merci con le zone franche dell'Alta Savoia e del Paese di Gex.

Le basi legali, le spiegazioni e le prescrizioni relative ai singoli generi di traffico sono contenute nel [R-16-07](#), [R-16-07-20](#) e nel [D-210](#)* o nell'accordo sul traffico di confine ivi menzionato.

3.4.1 Traffico di mercato

Per «traffico di mercato» si intende la vendita in mercati e la vendita porta a porta agli utenti finali nonché a hotel, ristoranti, pensioni e via di seguito. Le merci del traffico di mercato sono la verdura, il pesce fresco, i gamberi, le rane, le lumache e i fiori recisi.

La vendita ad intermediari comporta l'immissione in libera pratica. La DC regola i dettagli.

Procedimento

Gli invii devono essere dichiarati mediante i seguenti moduli:

Regione di Basilea, nel traffico con la Francia (esente da dazio o soggetto a dazio):

13.40	Einfuhrzollanmeldung für die zollfreie Einfuhr von Gemüse, Kartoffeln und Melonen im Marktverkehr
D I 161a	Einfuhrzollanmeldung für Mehrmengen bzw. übrige Produkte im Marktverkehr

Regione di Basilea, nel traffico con la Germania (esente da dazio o soggetto a dazio):

D I 161A	Antrag für Einfuhren im Marktverkehr
D I 161B	Einfuhrzollanmeldung für die zollfreie Einfuhr von Gemüse, Kartoffeln und Beeren im Marktverkehr
D I 161C	Einfuhrzollanmeldung für Mehrmengen bzw. übrige Produkte im Marktverkehr

Regione di Ginevra, nel traffico con la Francia:

D III 11	Déclaration en douane pour l'importation de produits du marché soumis aux droits, en provenance de France
----------	---

Per altri traffici di mercato (p. es. importazioni nella regione di Sciaffusa provenienti dalla Germania nonché traffici con Austria e Italia) la DC competente decide in merito all'utilizzo dei moduli necessari.

Il traffico di mercato dev'essere dichiarato in e-dec/e-dec web nel modo seguente:

- e-dec: Informazioni supplementari → Traffico di confine → Traffico di mercato
- e-dec web: Dati di posizione → Posizione → Dati supplementari → Aggiungere dati supplementari → Traffico di confine → Traffico di mercato

Tali moduli non sono valutati ai fini della statistica del commercio estero (merci non commerciali [cifra 2.4.4.2](#) secondo l'elenco delle esclusioni, lett. w). In casi motivati deve essere possibile eseguire una valutazione a posteriori. Gli uffici di servizio (LL) devono pertanto conservare i moduli per un periodo di cinque anni. Tutte le domande di valutazione a posteriori devono essere indirizzate al servizio Merce (daten@bazg.admin.ch).

3.4.2 Traffico rurale di confine

La statistica delle importazioni e delle esportazioni nel «traffico rurale di confine» comprende i prodotti secondo le cifre 3.1 e 4 e seguenti [R-16-07](#).

Vedi anche:

Convenzione del 5 febbraio 1958 tra la Svizzera e la Germania sul traffico di confine e di transito

[RS 0.631.256.913.61](#);

Convenzione del 30 aprile 1947 tra la Svizzera e l'Austria relativa al traffico di confine

[RS 0.631.256.916.31](#);

Convenzione del 31 gennaio 1938 tra la Svizzera e la Francia sui rapporti di vicinato e la vigilanza delle foreste limitrofe

[RS 0.631.256.934.99](#);

Convenzione tra la Svizzera e l'Italia del 2 luglio 1953 per il traffico di frontiera ed il pascolo

[RS 0.631.256.945.41](#).

Tale traffico non è valutato ai fini della statistica del commercio estero (merci non commerciali [cifra 2.4.4.2](#) secondo l'elenco delle esclusioni, lett. w), tuttavia viene rilevato elettronicamente nell'applicazione LBV.

3.4.3 Traffico forestale nella zona di confine con la Francia

Tutti i prodotti da inserire nella statistica del traffico forestale nella zona di confine sono elencati in modo esaustivo nella Convenzione del 31 gennaio 1938 tra la Svizzera e la Francia sui rapporti di vicinato e la vigilanza delle foreste limitrofe ([RS 0.631.256.934.99](#)). Per singoli prodotti sono state fissate quantità massime.

Procedimento

Il traffico forestale nella zona di confine con la Francia dev'essere dichiarato in e-dec/e-dec web nel modo seguente:

- e-dec: Informazioni supplementari → Traffico di confine
- e-dec web: Dati di posizione → Posizione → Dati supplementari → Aggiungere dati supplementari → Traffico di confine → Traffico forestale di confine con la Francia

Tale traffico è valutato ai fini della statistica del commercio estero ([cifra 2.4.4.2](#) deroga svizzera nel riquadro secondo l'elenco delle esclusioni, lett. w).

3.4.4 Altri traffici nella zona di confine che fruiscono della franchigia di dazio o di agevolazioni doganali

La statistica delle importazioni e delle esportazioni in «altri traffici nella zona di confine che fruiscono della franchigia di dazio o di agevolazioni doganali» comprende (vedi anche [R-16-07](#)):

Nel traffico con la Germania

Importazione ed esportazione

Prodotti greggi e materie ausiliarie che provengono da una zona doganale di confine dell'uno dei due Stati, e siano importati nell'altra zona per i bisogni di confinanti di quest'ultima, art. 7; [RS 0.631.256.913.61](#).

Importazione

I pesci pescati nel lago di Costanza e consumati nella zona doganale svizzera di confine, art. 12. cpv. (2); [RS 0.631.256.913.61](#).

I prodotti provenienti dalle fabbriche di laterizi situate nella zona doganale germanica di confine per l'impiego nella zona svizzera art. 12 cpv.; [RS 0.631.256.913.61](#).

Traffico con l'Italia

Importazione ed esportazione

Prodotti provenienti da una delle due zone di frontiera, quando sono importati nell'altra zona per essere esclusivamente destinati ai bisogni domestici della persona che li importa, art. 3; [RS 0.631.256.945.41](#).

Traffico con l'Austria

Importazione ed esportazione

Prodotti che provengono dalla zona di confine di uno dei due Paesi e sono destinati ai bisogni esclusivi degli abitanti della zona di confine dell'altro, art. 6 cpv. 1; [RS 0.631.256.916.31](#).

Procedimento

L'altro traffico nella zona di confine che fruisce della franchigia di dazio o di agevolazioni doganali dev'essere dichiarato in e-dec/e-dec web nel modo seguente:

- e-dec: Informazioni supplementari → Traffico di confine
- e-dec web: Dati di posizione → Posizione → Dati supplementari → Aggiungere dati supplementari → Traffico di confine

Tale traffico è valutato ai fini della statistica del commercio estero ([cifra 2.4.4.2](#) deroga svizzera nel riquadro secondo l'elenco delle esclusioni, lett. w).

3.4.5 Prodotti del bestiame da alpeggio e da svernamento (passaggio transfrontaliero di animali per il pascolo)

La statistica delle importazioni e delle esportazioni di «prodotti del bestiame da alpeggio e da svernamento» (o passaggio transfrontaliero di animali per il pascolo) comprende i prodotti ai sensi delle seguenti convenzioni:

Nel traffico con l’Austria:	art. 2 n. (1) cpv. 4 e n. (2); RS 0.631.256.916.31
Nel traffico con la Francia:	art. 2 cpv. 6; RS 0.631.256.934.99
Nel traffico con l’Italia:	art. 2 cpv. Il lett. b e c; RS 0.631.256.945.41

Procedimento

I prodotti del bestiame da alpeggio e da svernamento devono essere dichiarati in e-dec/e-dec web nel modo seguente:

- e-dec: Informazioni supplementari → Traffico di confine → Prodotti del passaggio transfrontaliero di animali per il pascolo
- e-dec web: Dati di posizione → Posizione → Dati supplementari → Aggiungere dati supplementari → Traffico di confine → Prodotti del passaggio transfrontaliero di animali per il pascolo

Tale traffico non è valutato ai fini della statistica del commercio estero (merci non commerciali [cifra 2.4.4.2](#) secondo l’elenco delle esclusioni, lett. w).

3.4.6 Traffico di confine di piccole quantità di merci

Rientrano nel «traffico di confine di piccole quantità di merci» le merci importate o esportate in franchigia di dazio dagli abitanti della zona di confine nell’ambito del limite di franchigia secondo il valore generale.

Tale traffico non è valutato ai fini della statistica del commercio estero (merci non commerciali [cifra 2.4.4.2](#) secondo l’elenco delle esclusioni, lett. w).

3.4.7 Generi di traffico speciale del traffico nella zona limitrofa di confine

Traffico con la Val di Livigno e Büsingen.

L’intero traffico è soggetto alle prescrizioni generali concernenti il rilevamento e la pubblicazione della statistica del commercio estero.

Traffico con Samnaun e Sampuoir nonché con l’ospizio del Sempione attraverso Gondo. Tale traffico non è valutato ai fini della statistica del commercio estero (merci commerciali non figuranti nel commercio speciale, [cifra 2.1.3](#)).

Gli invii devono essere dichiarati nel modo seguente:

- di solito come merce non commerciale;
- con dati completi (voce di tariffa, massa netta, unità supplementare, valore, ecc.). Eccezione: dichiarazioni doganali d’esportazione semplificate giusta il [R-10-10 cifra 1.2.3](#) e merci non commerciali secondo la lista delle esclusioni [cifra 2.4.4](#);

- Paese di spedizione risp. di destinazione «Svizzera»;
- Samnaun: codice “Traffico nella zona di confine” (domain 28) = “Samnaun” (valore 66)
- ciò vale anche qualora nel campo del genere di restituzione vengano indicate delle domande di restituzione o di contributi all’esportazione
- In caso d’imposizione nel regime di perfezionamento: paese di destinazione “Austria” (negozi in zona franca di tasse: “FR” oppure “DE”) e codice delle merci commerciali (merce commerciale).

3.4.8 Traffico di merci con le zone franche dell’Alta Savoia e del Paese di Gex

Lodo del 1° dicembre 1933 concernente l’importazione (esportazione) in Svizzera dei prodotti delle zone franche dell’Alta Savoia e del Paese di Gex ([RS 0.631.256.934.952](#)).

Le disposizioni sul traffico nelle zone franche sono disciplinate nella [D-210*](#).

Fanno eccezione i prodotti:

- nel traffico di mercato in franchigia di dazio, se il singolo invio supera la massa lorda di 500 chilogrammi al giorno,
- nel traffico rurale di confine e
- del bestiame da alpeggio e da svernamento (passaggio transfrontaliero di animali per il pascolo).

All’importazione le merci vengono inoltre suddivise in categorie di traffico:

Categoria di traffico	Designazione della merce
1	Prodotti dell’agricoltura e dei rami affini senza limiti quantitativi
2	Prodotti dell’agricoltura e dei rami affini ammessi in franchigia di dazio nell’ambito di determinati contingenti
3	Prodotti immessi nel traffico di mercato in franchigia di dazio la cui massa lorda (peso lordo) per invio non supera i 500 chilogrammi al giorno
4	Prodotti minerali greggi e rifiuti di origine vegetale e animale ammessi in franchigia di dazio
5	Selvaggina e pesci ammessi in franchigia di dazio
6	Prodotti dell’industria ammessi in franchigia di dazio
7	Prodotti che in termini di peso superano i contingenti assegnati
8	Bestiame ammesso ad un’aliquota ridotta

Procedimento

Il traffico merci con le zone franche di Alta Savoia e del Paese di Gex deve essere annunciato in e-dec/e-dec web con il codice fiscale corrispondente:

Zone franche dell'Alta Savoia	=	61
Paese di Gex	=	62

- e-dec: Informazioni supplementari → Traffico zone franche
- e-dec web: Dati di posizione → Posizione → Dati supplementari → Aggiungere dati supplementari → Traffico zone franche

Tale traffico è valutato ai fini della statistica del commercio estero (lett. [2.4.4.2](#) deroga svizzera nel riquadro secondo l'elenco delle esclusioni, cifra w).

Valgono inoltre le prescrizioni particolari della D III.

3.5 Merci di ritorno e forniture sostitutive

Art. 10 e 11 [LD](#)

Le merci di ritorno e le forniture sostitutive devono essere rilevate statisticamente se nell'imposizione precedente sono state dichiarate come merci commerciali.

Le merci che ritornano dopo il perfezionamento e quelle destinate alla/provenienti dalla riparazione non devono essere dichiarate quali merci di ritorno.

3.6 Statistica del transito

Informazioni sulle statistiche di transito sono disponibili sull'unità del [sistema OS](#) o su richiesta via stat@bazg.admin.ch.

4 Controlli, domande di chiarimento e correzioni

4.1 Controlli

L'unità Dati esegue i seguenti controlli dei dati trasmessi o rilevati:

- Controllo e trattamento di linee tariffali improbabili o errate in base all'esame di plausibilità, subito dopo la trasmissione o la registrazione dei dati.
- controllo dei dati relativi alla statistica del commercio estero orientato ai rischi secondo un sistema di controllo in base al quale i dati vengono regolarmente controllati e confrontati con valori empirici e di riferimento predefiniti, sulla base dei risultati ottenuti. Tali controlli, designati come «controlli statistici posticipati», vengono effettuati su dati già rilevati e spesso già pubblicati;
- i controlli effettuati a seguito delle contestazioni degli utenti della statistica del commercio estero rientrano tra i controlli statistici posticipati.

4.2 Domande di chiarimento

Domande di chiarimento agli uffici di servizio

Di solito, i dati contestati dalla unità Dati vengono inviati all'ufficio di servizio che ha effettuato l'imposizione.

Le domande di chiarimento si riferiscono esclusivamente ai dati necessari per l'allestimento della statistica del commercio estero. In tal senso non vi è alcun obbligo di rettifica delle dichiarazioni doganali. Spetta agli uffici di servizio (LL) valutare se sono date le condizioni per un'eventuale correzione e decidere in merito alla rettifica della dichiarazione doganale.

Domande di chiarimento alle persone soggette all'obbligo di dichiarazione

L'unità Dati trasmette tali domande alla persona soggetta all'obbligo di dichiarazione, ai sensi dell'[art. 13 OStat](#), mediante una delle seguenti modalità:

- oralmente;
- elettronicamente (e-mail);
- per scritto.

4.3 Correzioni

Le correzioni hanno lo scopo di rettificare i dati errati indipendentemente se si riferiscono al mese corrente o a un mese precedente.

4.3.1 Dichiarazione doganale elettronica all'importazione

e-dec Importazione/e-dec web Importazione

Le correzioni effettuate direttamente in e-dec da un ufficio di servizio o da una persona soggetta all'obbligo di dichiarazione **non** devono essere notificate alla unità Dati. I dati della nuova versione vengono trasmessi automaticamente alla banca dati dettagliata della statistica del commercio estero (principio dello storno).

Se si rinuncia alla correzione in e-dec, gli uffici di servizio notificano le correzioni dei dati elencate qui di seguito alla unità Dati mediante il [modulo di notifica online](#) (motivo della

notifica: «Annuncio di correzione statistica»). La notifica deve contenere almeno il numero della dichiarazione, il numero di posizione e i dati da correggere:

- correzioni di dati non aventi alcuna incidenza sui tributi e non soggetti ad alcun disposto di natura non doganale;
- restituzioni alle quali si rinuncia;
- riscossioni a posteriori alle quali si rinuncia;
- correzioni che non possono essere autorizzate a causa del termine di ricorso scaduto, per le quali tuttavia la circostanza del caso è chiara.

Nei seguenti casi si può rinunciare alla notifica della correzione:

- merci non commerciabili secondo la [cifra 2.2.2](#);
- per tutte le altre caratteristiche di rilevazione (vedi [cifra 2.1 segg.](#)), a condizione che la differenza della massa netta o del valore statistico non ecceda i 1000 chilogrammi o i 10 000 franchi per linea tariffale.

L'unità Dati corregge inoltre errori constatati durante gli esami di plausibilità e i controlli a posteriori nonché quelli a seguito di comunicazioni esterne e li notifica all'ufficio di servizio solo in caso di necessità a titolo informativo oppure in relazione a una possibile riscossione posticipata di tributi.

In caso di dubbio è possibile rivolgersi al servizio Merce (daten@bazq.admin.ch).

4.3.2 Dichiarazione doganale elettronica all'esportazione

e-dec Esportazione/e-dec web Esportazione/Passar

Le correzioni effettuate in e-dec o Passar da un ufficio di servizio o da una persona soggetta all'obbligo di dichiarazione **non** devono essere notificate alla unità Dati. I dati della nuova versione vengono trasmessi automaticamente alla banca dati dettagliata della statistica del commercio estero (principio dello storno).

Se si rinuncia alla correzione in e-dec o Passar, gli uffici di servizio notificano le correzioni dei dati elencate qui di seguito alla unità Dati mediante il [modulo di notifica online](#) (motivo della notifica: «Annuncio di correzione statistica») rispettivamente le persone soggette all'obbligo di dichiarare per mail: daten@bazq.admin.ch. La notifica deve contenere almeno il numero della dichiarazione, il numero di posizione e i dati da correggere:

- correzioni di dati non soggetti ad alcun disposto di natura non doganale;
- correzioni che non possono essere autorizzate a causa del termine di ricorso scaduto, per le quali la circostanza del caso è tuttavia chiara;
- merci all'esportazione non dichiarate (vedi [cifra 2.1 R-10-10](#)), per le quali il termine di ricorso è scaduto, ma che sono state effettivamente esportate, a condizione che la differenza della massa netta o del valore statistico ecceda i 1000 chilogrammi o i 10 000 franchi per linea tariffale.

Nei seguenti casi si può rinunciare alla notifica della correzione:

- merci non commerciabili secondo la [cifra 2.2.2](#);

- per tutte le altre caratteristiche di rilevazione (vedi [cifra 2.1 segg.](#)), a condizione che la differenza della massa netta o del valore statistico non ecceda i 1000 chilogrammi o i 10 000 franchi per linea tariffale;
- merci all'esportazione non dichiarate (vedi [cifra 2.1 R-10-10](#)), a condizione che la differenza della massa netta o del valore statistico non ecceda i 1000 chilogrammi o i 10 000 franchi per linea tariffale.

L'unità Dati corregge inoltre errori constatati durante gli esami di plausibilità e i controlli a posteriori nonché quelli a seguito di comunicazioni esterne e li notifica all'ufficio di servizio solo in caso di necessità a titolo informativo.

In caso di dubbio è possibile rivolgersi al servizio Merce (daten@bazg.admin.ch).

4.4 Infrazioni all'ordinanza sulla statistica del commercio estero (RS 632.14)

Le infrazioni sono disciplinate alla [cifra 2.23 D-128*](#).